

Trento, 20 ottobre 2009

DISEGNO DI LEGGE
**Disciplina e promozione delle attività sportive e istituzione della
consulta provinciale per lo sport**

RELAZIONE

La disciplina delle attività e dell'organizzazione sportiva è stata oggetto, nel corso degli ultimi 35 anni, di numerosi interventi legislativi fino alla legge del luglio 1990, la n. 21, che per gli ultimi vent'anni ha rappresentato – e rappresenta tuttora – la normativa fondamentale. Tutto ciò dimostra una particolare attenzione riservata dalla Provincia al settore, sia per quanto riguarda la promozione e il sostegno agli atleti ed alle società, sia per quanto concerne l'interconnessione quasi naturale tra eventi sportivi ed industria del turismo. Allargare il quadro degli interessi, coinvolgere maggiormente nell'attività sportiva i giovani, anche a prescindere dal mero agonismo, rendere più partecipata la gestione delle risorse pubbliche: questi gli scopi di questa proposta di legge che, a distanza ormai di quasi vent'anni dalla legge fondamentale del 1990, intende dare un contributo per un dibattito ed un confronto a tutto campo per un adeguamento della normativa ad esigenze che col tempo si sono evolute e modificate.

E' ormai elemento acquisito del sentire comune che l'attività sportiva è componente essenziale per la formazione delle nuove generazioni, per la crescita sociale e per il miglioramento della qualità della vita di tutte le persone, valorizzando le pari opportunità di genere e superando quindi visioni (ed abitudini) del passato che relegavano in ruoli di secondo piano lo sport femminile.

Questa legge intende rafforzare la promozione dell'attività sportiva non tanto – o meglio non solo – in ambito agonistico, ma con un occhio di riguardo ad una crescita equilibrata, nel rispetto dell'ambiente naturale, “valorizzandone il ruolo di strumento essenziale di educazione, di prevenzione della salute e di tutela psicofisica del cittadino, di incontro e dialogo tra i popoli”.

Il conseguimento di questi obiettivi strategici – puntualmente elencati all'art. 1 - dovrà avvenire attraverso l'irrinunciabile coinvolgimento del mondo associazionistico, rafforzandone il ruolo ed ispirandosi ai principi della Carta europea dello sport, adottata dal Consiglio d'Europa. In tale ottica l'art. 1 fissa gli ambiti di intervento incardinati sulla valorizzazione delle associazioni sportive, per quanto riguarda le iniziative formative verso i giovani, oltre al ruolo tradizionale di organizzatrici di manifestazioni sportive sul territorio (sia in ambito locale che nazionale). Particolare attenzione sarà volta a garantire lo svolgimento dell'attività sportiva in sicurezza, curando l'ammodernamento degli impianti sportivi, ma anche garantendo una tutela assicurativa a tutti gli atleti. Si intende confermare e rafforzare la collaborazione con le Federazioni sportive ed il Comitato olimpico. Obiettivo strategico è altresì la collaborazione fra mondo dello sport e scuola sia nell'attività ludico-sportiva, sia nella diffusione dei principi etici che animano lo sport. In tale ottica l'organizzazione sportiva tradizionalmente rappresentata da società, federazioni e Comitato olimpico verrà stimolata

a costruire rapporti con le famiglie e con altre associazioni per favorire la partecipazione all'attività sportiva anche dei portatori di diverse abilità per una loro maggiore integrazione sociale.

Questi obiettivi strategici, sommariamente riassunti, troveranno un momento di coordinamento e di confronto per la loro implementazione concreta nel lavoro cui sarà chiamata l'istituenda Consulta provinciale per lo sport, prevista dall'art. 2. La Consulta – organo tecnico-consultivo della Giunta provinciale – raccogliendo attraverso i propri componenti le istanze del mondo sportivo avrà essenzialmente il compito di formulare concrete proposte di intervento alla Giunta provinciale.

Per una maggior conoscenza dell'articolazione e della dimensione del movimento sportivo, l'art. 3 prevede l'istituzione di un albo provinciale delle società ed associazioni sportive.

Il Capo II di questa proposta di legge elenca gli ambiti di intervento finanziario assicurato dalla Provincia. In particolare, l'art. 4 stabilisce il raccordo operativo con la legge sulla finanza locale, per quanto riguarda gli interventi finanziari a favore di comuni, per la realizzazione di impianti sportivi ed il mantenimento in efficienza e/o l'ammodernamento di quelli ormai numerosi esistenti.

Tuttavia la costruzione di nuovi impianti o l'ammodernamento di quelli esistenti non è esclusiva prerogativa dei comuni. L'art. 5, infatti, prevede un ruolo specifico delle stesse società e associazioni sportive in tale settore, soprattutto in campo agonistico. Per tale attività, da svolgersi mediante convenzione con i comuni, sono previsti consistenti stanziamenti, con unico vincolo di trasferire alla proprietà del comune le strutture realizzate, alla scadenza del periodo previsto con la stipula della convenzione. Si garantisce così che il denaro pubblico non favorisca speculazioni private mediante risorse pubbliche. La disposizione si raccorda con il successivo art. 8 che introduce, a salvaguardia degli investimenti, un vincolo di destinazione d'uso delle strutture realizzate con i fondi destinati allo sport.

Tenuto conto delle peculiari caratteristiche del territorio trentino che lo rendono idoneo per competizioni sportive di carattere internazionali ed olimpiche – si pensi alle discipline sciistiche, ma non solo – l'art. 6 prevede appositi stanziamenti per la realizzazione di infrastrutture connesse a campionati mondiali o manifestazioni olimpiche. L'art. 7 prevede invece stanziamenti per assicurare ai comuni – o, in alternativa alle comunità di valle che assumeranno la gestione, per delega, del settore - le risorse finanziarie adeguate alla manutenzione di impianti sportivi complessi ed unici.

La seconda sezione del capo II disciplina, con gli artt. 9 e 10, le agevolazioni erogabili a società ed associazioni sportive aventi sede nel territorio provinciale e gli interventi finanziari per assicurare la formazione degli operatori sportivi. L'art. 10, inoltre, prevede il finanziamento per la realizzazione della "Casa dello sport", edificio che dovrebbe riunire fisicamente tutte le "attività di sportello" e favorire così i rapporti fra le numerose federazioni sportive, le associazioni e gli operatori del mondo dello sport. Il concreto funzionamento della struttura è demandato, per evidenti motivi, ad una successiva regolamentazione da parte della Giunta provinciale.

E' interesse della Provincia, anche per l'evidente ruolo di ricaduta positiva sull'immagine del nostro territorio, favorire il mantenimento presso le società locali degli atleti che raggiungono elevate prestazioni in ambito agonistico nazionale ed internazionale. Lo sport trentino, in diverse discipline, ha fornito atleti molto importanti. Attraverso un premio annuale ed appositi assegni, a sostegno di

atleti e società che sostengono costi non indifferenti per poter competere sul piano nazionale ed internazionale, la Provincia vuole essere a fianco di chi, con il proprio impegno, contribuisce a diffondere nel mondo una immagine positiva del Trentino. E' quanto prevede l'art. 11 che, oltre a questo aspetto, intende valorizzare lo sport anche in seno ad una delle più importanti associazioni di volontariato: il Corpo dei Vigili del Fuoco. Analogamente a quanto ormai accade in molti altri corpi che svolgono funzioni di interesse pubblico, è previsto un apposito stanziamento per favorire la nascita di un Gruppo sportivo del Vigili del fuoco, al quale potranno fare riferimento atleti riconosciuti idonei, non solo in ambito strettamente competitivo, ma anche per contribuire ad una più completa formazione fisica ed atletica degli stessi membri del Corpo dei VV.FF..

L'art. 12 ha la duplice finalità di promuovere strumenti ed opportunità di conoscenza da parte di tutti, ma in primo luogo di chi lo pratica, dei rischi connessi all'attività sportiva. Prevenire gli incidenti sportivi, anzitutto. Ma anche garantire un sostegno, attraverso un fondo appositamente costituito, ad atleti residenti in Provincia, vittime di incidenti sportivi. Tale fondo dovrebbe anzitutto aiutare chi non ha beneficiato di copertura assicurativa adeguata o comunque versa in situazioni per le quali sia indispensabile un sostegno da parte della comunità. Attraverso l'istituzione di questo fondo – approvato con norma stralcio sul finire della scorsa legislatura – si vuole dunque confermare l'intenzione della Amministrazione pubblica di assicurare un sostegno straordinario per coloro ai quali lo sport ha finito per procurare una infermità permanente e debilitante anziché un'opportunità di crescita ed affermazione.

L'art. 13 si occupa di quelle attività sportive che ancora non rientrano fra le discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale. Prevede la possibilità di erogare un contributo, nell'importo massimo di 25 mila euro, in unica soluzione, per il miglioramento degli standard qualitativi degli impianti. Il contributo potrà essere erogato solo se l'associazione si impegna a realizzare standard qualitativi fissati dalla Provincia con apposita convenzione.

L'art. 14 demanda ad un regolamento la disciplina delle questioni di dettaglio per la concreta implementazione e gestione degli interventi previsti da questa legge. La Giunta provinciale, tuttavia, prima dell'approvazione dovrà sottoporre il regolamento al vaglio della competente Commissione legislativa.

L'art. 15 abroga in modo esplicito le previgenti norme di settore in tutto o in parte incompatibili o ricomprese nelle presente legge .

L'art. 16, infine, indica le modalità di copertura finanziaria per le maggiori spese conseguenti all'approvazione di questo provvedimento.

Cons. Roberto Bombarda